

(N. 1397)

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori POLLIDORO, FELICETTI, BAIARDI, CONSOLI,
MARGHERI, PETRARA, URBANI, VOLPONI, CASCIA, DE TOFFOL,
COMASTRI e CANETTI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 GIUGNO 1985

Disposizioni per la vendita del pesce fresco

ONOREVOLI SENATORI. — Le importazioni di pesce fresco e refrigerato ormai hanno superato i mille miliardi di lire all'anno.

L'importazione viene agevolata dal fatto che la pesca nei mari del Nord Europa è svolta in forma industriale e quindi il prezzo del pesce è inferiore al nostro, ma la qualità è più scadente.

Tutto questo però non viene evidenziato verso i consumatori in quanto sui banchi di vendita non risulta alcuna indicazione che specifichi le diverse provenienze.

La proposta, quindi, si sostanzia nell'obbligo dei commercianti sia all'ingrosso che al minuto di esporre cartelli indicatori della provenienza con i relativi prezzi. Essa non comporta, pertanto, alcun onere allo Stato, ma vantaggi sia ai produttori italiani e sia ai consumatori che saranno messi nella possibilità di scegliere liberamente un certo prodotto anche in riferimento al prezzo esposto.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

I commercianti al minuto ed all'ingrosso di pesce fresco sono obbligati ad esporre sui prodotti in vendita cartelli con l'indicazione di « pesce fresco nazionale » e « pesce fresco estero ».

Art. 2.

La vigilanza sull'attuazione della presente legge è affidata alle autorità comunali. I trasgressori verranno puniti con un'amenda di lire 100.000. Ai trasgressori puniti più di tre volte verrà ritirata la licenza per un periodo minimo di 30 giorni.